

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 458582)

LEGGE REGIONALE 28 settembre 2021, n. 29

Modifica della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifica all'articolo 4 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
"Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".**

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, le parole: *"di cui all'art. 53"* sono sostituite dalle seguenti: *"di cui all'art. 13 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 "Norme per la disciplina dell'attività di cava"*.

Art. 2**Modifica all'articolo 6 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
"Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".**

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, le parole: *"del comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61"*, sono sostituite dalle seguenti: *"del comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"*.

Art. 3**Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
"Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".**

1. L'articolo 8 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è così sostituito:

*"Art. 8
Domanda.*

1. *La domanda per ottenere il permesso di ricerca è presentata alla Regione con allegata la seguente documentazione:*

- a) indicazione dell'area in cui si intendono svolgere le ricerche, individuata su adeguata planimetria;*
- b) indicazione della profondità massima presunta prevista per la ricerca;*
- c) oggetto della ricerca;*
- d) programma dei lavori di ricerca che si intendono eseguire e i tempi di esecuzione, con l'indicazione della spesa prevista e dei mezzi di finanziamento;*
- e) ogni documento che il richiedente ritenga utile a comprovare la propria capacità tecnica ed economica.*

2. *La struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, verificata la completezza e correttezza dei documenti di cui al comma 1, pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Regione del Veneto un avviso che contiene la domanda presentata con i relativi allegati di cui al comma 1, lettere a), b) e c); entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione possono essere presentate eventuali domande in concorrenza. Sono considerate concorrenti le domande che ricadono nella stessa area o presentano interferenze nelle aree interessate dalla*

ricerca.

3. *Trascorso il termine di cui al comma 2 la struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali trasmette la domanda e le eventuali altre domande, presentate in concorrenza con la relativa documentazione allegata ai sensi del comma 1, ai comuni territorialmente interessati che, entro cinque giorni, provvedono a darne notizia al pubblico mediante pubblicazione sui propri siti informatici ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" per quindici giorni, decorsi i quali possono essere presentate alla Regione osservazioni e opposizioni entro i successivi quindici giorni.*

4. *Qualora il programma generale di coltivazione sia soggetto a valutazione di impatto ambientale (VIA), si provvede sulla domanda conformandosi alla disciplina vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, sentito il Comitato Tecnico di cui all'art. 7 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" che si esprime anche in luogo della C.T.R.A.E. sostituendo il parere previsto all'art. 9, comma 1; la pubblicazione della documentazione nell'ambito della procedura di VIA tiene luogo delle forme di pubblicità previste dal comma 3, finalizzate alla presentazione di osservazioni e opposizioni che possono essere presentate in questa sede.*

5. *In caso di domande in concorrenza costituiscono elementi di preferenza, nell'ordine:*

- a) *il giudizio sull'idoneità tecnico-economica;*
- b) *il possesso dell'area di ricerca;*
- c) *l'ordine temporale di presentazione delle domande."*

Art. 4

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

1. L'articolo 9 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è così sostituito:

*"Art. 9
Rilascio.*

1. *Il permesso di ricerca è rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, in conformità al Piano e ai piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali, sentiti la gestione unica di cui all'art. 20, per le aree o per il bacino idrominerario omogeneo di riferimento, la C.T.R.A.E. e i comuni interessati che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ai sensi del comma 3 dell'art. 8. Il permesso di ricerca ha come oggetto:*

- a) *la captazione di un'acqua avente per origine polle sorgive o falde sotterranee;*
- b) *il prelievamento di campioni e l'effettuazione sugli stessi di esami al fine di accertarne le caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche, nonché le proprietà favorevoli alla salute;*
- c) *lo svolgimento di indagini idrogeologiche sulla presumibile area di alimentazione, nonché sulla più opportuna individuazione dell'area di protezione idrogeologica, atta a salvaguardare la sorgente e le falde ai fini di una loro adeguata e corretta utilizzazione.*

2. *Il permesso di ricerca, che riguarda, di norma, un'area non eccedente i 300 ettari e non può avere una validità superiore a tre anni, contiene:*

- a) *l'indicazione del titolare e del suo domicilio;*
- b) *la natura, l'estensione e la durata del permesso di ricerca;*
- c) *l'indicazione del diritto proporzionale annuo che il titolare corrisponde ai sensi del comma 5;*
- d) *l'approvazione del programma dei lavori riguardanti la ricerca;*
- e) *l'importo delle garanzie finanziarie da presentare sulla base del costo stimato per una corretta ricomposizione dell'area, nel caso in cui la stessa non sia oggetto di successiva concessione, e l'importo di una annualità del diritto proporzionale previsto alla lettera c);*

f) ogni altra prescrizione necessaria alla corretta effettuazione della ricerca.

3. Al provvedimento è allegata una planimetria con la delimitazione dell'area della ricerca.

4. Le varianti del programma dei lavori, per la stessa area di ricerca, sono approvate dalla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere sospeso per la richiesta di documentazione integrativa o chiarimenti e riprende a decorrere dal ricevimento della documentazione richiesta o dai chiarimenti forniti. Decorso inutilmente il termine predetto le varianti si intendono approvate.

5. Il ricercatore corrisponde alla Regione il diritto proporzionale annuo di euro 3.000,00, per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area del permesso di ricerca per le acque minerali e di sorgente, e il diritto proporzionale annuo di euro 500,00, per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area del permesso di ricerca per le acque termali.

6. In caso di cessazione del permesso, al ricercatore non spetta alcun rimborso del diritto corrisposto per l'anno in corso."

Art. 5

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

1. L'articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è così sostituito:

"Art. 12
Domanda.

1. La domanda per ottenere la concessione è presentata alla Regione con i seguenti allegati:

a) il programma generale di coltivazione, nel quale sono indicate le opere e le attività necessarie per una razionale coltivazione del giacimento, i mezzi per farne fronte e i tempi di attuazione;

b) il quadro economico riferito alla spesa prevista per realizzare il programma generale;

c) lo studio di dettaglio, effettuato da un geologo o dal direttore tecnico della gestione unica, ove esiste, anche in riferimento al Piano, relativo al bacino idrogeologico, corredato da un rilievo litologico e idrogeologico, comprendente la ricostruzione della falda nei suoi elementi idrogeologici, nei suoi elementi tettonico-strutturali, nonché dei dati relativi alle perforazioni eseguite e alle eventuali campagne geofisiche effettuate;

d) l'indicazione del perimetro della concessione e della zona di protezione idrogeologica della sorgente individuati su adeguata planimetria;

e) i certificati degli accertamenti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici, nonché le relazioni delle ricerche farmacologiche e cliniche, effettuate presso laboratori e istituti, autorizzati dal Ministero della Salute, con il relativo parere del settore igiene pubblica dell'azienda unità locale socio-sanitaria (Ulss), competente per territorio;

f) una documentazione con le indicazioni di massima degli emungimenti previsti, della tipologia di utilizzo e delle principali opere e attività previste;

g) i documenti che il richiedente ritiene utili a comprovare la propria capacità tecnica ed economica.

2. La struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali trasmette la domanda, con la relativa documentazione allegata ai sensi del comma 1, ai comuni territorialmente interessati che, entro cinque giorni, provvedono a darne notizia al pubblico mediante pubblicazione sui propri siti informatici ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69 del 2009 per quindici giorni, decorsi i quali possono essere presentate alla Regione osservazioni e opposizioni entro i successivi quindici giorni.

3. Qualora il programma generale di coltivazione sia soggetto a valutazione di impatto ambientale (VIA), si provvede sulla domanda conformandosi alla disciplina vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, sentito il Comitato tecnico di cui all'art. 7 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 che si esprime anche in luogo della C.T.R.A.E. sostituendo il parere previsto all'art. 13, comma 1; la pubblicazione della documentazione nell'ambito della procedura di VIA tiene luogo delle forme di pubblicità previste dal comma 2, finalizzate alla presentazione di osservazioni e opposizioni che possono essere

presentate in questa sede.

4. *La domanda di ampliamento della superficie di concessione è assoggettata alla procedura di rilascio di nuova concessione."*

Art. 6

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

1. L'articolo 13 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è così sostituito:

*"Art. 13
Rilascio.*

1. La concessione è rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, sentite la gestione unica di cui all'art. 20, per le aree o per il bacino idrominerario omogeneo di riferimento, e la C.T.R.A.E., a chi possiede la capacità tecnica ed economica a condurre l'impresa in relazione al programma dei lavori e al loro prevedibile sviluppo, in applicazione delle procedure e modalità di evidenza pubblica di cui al comma 1 dell'art. 14.

2. *Il provvedimento di concessione contiene:*

- a) la denominazione della concessione e l'indicazione del concessionario;*
- b) la durata della concessione, comunque non superiore a ventuno anni, determinata in rapporto dell'entità degli impianti programmati;*
- c) la natura, l'estensione e la delimitazione della concessione, nonché la delimitazione dell'area di protezione idrogeologica;*
- d) l'approvazione del programma generale di coltivazione;*
- e) le eventuali prescrizioni sull'educazione dell'acqua;*
- f) il canone che il concessionario corrisponde ai sensi dell'art. 15;*
- g) la provvisoria determinazione dell'ammontare del premio e delle indennità eventualmente dovuti al ricercatore ai sensi del comma 3 dell'art. 14;*
- h) ogni altra prescrizione necessaria alla corretta utilizzazione della risorsa;*
- i) l'importo della tassa di concessione regionale;*
- l) l'eventuale canone d'uso delle pertinenze, preesistenti e funzionanti, realizzate dal precedente e diverso concessionario, per il 5 per cento del valore stimato ai sensi del comma 4 dell'art. 16.*
- m) l'importo delle garanzie finanziarie stimate sulla base dei costi per la corretta ricomposizione dell'area e del versamento di almeno due annualità del canone previsto al comma 1 dell'art. 15; detto deposito cauzionale è adeguato ogni quadriennio, su base ISTAT.*

3. *Al provvedimento sono allegati una planimetria della concessione e il relativo verbale di delimitazione.*

4. *Il concessionario ha l'obbligo di comunicare alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali le eventuali variazioni delle cariche sociali nonché le modificazioni dello statuto entro trenta giorni dalla loro approvazione.*

5. *Lo stato delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento è soggetto a verifica biennale. A seguito della verifica la struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali può modificare il provvedimento di concessione."*

Art. 7

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

1. L'articolo 14 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è così sostituito:

*"Art. 14
Criteri di rilascio.*

1. La Giunta regionale stabilisce le procedure e le modalità di evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni, in sintonia con i principi comunitari di concorrenza e libertà di stabilimento, tenendo conto dell'ordine di preferenza indicato al comma 5 dell'art. 8 in caso di pluralità di domande, su tutta o parte dell'area interessata dalla richiesta di concessione. Nel rilascio delle concessioni si tiene, altresì, conto di un razionale utilizzo del calore derivante dall'esercizio delle concessioni termali, premiandosi processi di recupero dell'energia termica nelle fasi di abbassamento della temperatura, precedenti le cure, e nelle fasi successive di scarico delle acque, al fine di ottimizzare il recupero di calore e di ridurre gli impatti sull'ambiente.

2. Quando la concessione è rilasciata a soggetto diverso dal ricercatore, questi ha diritto a un premio in relazione alla rilevanza del giacimento, alla quantità, all'uso dell'acqua e alla durata della concessione nonché a una indennità in ragione delle opere utilizzabili da corrispondersi da parte del concessionario.

3. L'ammontare del premio e dell'indennità, qualora non siano concordati tra il ricercatore e il concessionario, sono provvisoriamente determinati dalla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali nel provvedimento di concessione e sono pagati entro tre mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. Il concessionario, prima di iniziare i lavori, fornisce alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali la prova dell'eseguito pagamento o del deposito della somma stessa presso la tesoreria regionale.

5. Al concessionario che non abbia provveduto agli adempimenti di cui all'art. 15 non può essere rilasciata un'altra concessione."

2. Fino all'approvazione e pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) da parte della Giunta regionale del provvedimento relativo alla definizione delle procedure e delle modalità di evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, così come modificato dalla presente legge, continuano a trovare applicazione le vigenti procedure di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 994 del 17 giugno 2014 "Permessi di ricerca, rilascio e rinnovo delle concessioni minerarie per l'utilizzo delle acque minerali e termali. L.R. 40/1989. Precisazioni." (BUR n. 65 del 4 luglio 2014) e alla deliberazione della Giunta regionale n. 1827 del 6 ottobre 2014 (BUR n. 101 del 21 ottobre 2014) "Permessi di ricerca, rilascio e rinnovo delle concessioni minerarie per l'utilizzo delle acque minerali e termali. L.R. 40/1989. Ulteriori precisazioni." per le parti compatibili con le previsioni contenute nella legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, così come modificata dalla presente legge.

Art. 8

**Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
"Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".**

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è sostituita dalle seguenti lettere:

"a) per le acque minerali, installare, possibilmente alla sorgente o in luogo accessibile, sulla condotta di adduzione, comunque prima degli impianti di utilizzazione, misuratori automatici della temperatura, della conducibilità e dei volumi, nonché installare in posizione idonea, nell'ambito della concessione, strumentazione per la misura delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica e delle temperature di minima e di massima;

a bis) per le acque termali, installare in luogo accessibile, prima degli impianti di utilizzazione, misuratori automatici della temperatura, della portata e dei volumi, che includa la registrazione dei tempi di funzionamento;"

Art. 9

**Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
"Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".**

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, dopo le parole "l'apertura di nuovi pozzi," sono aggiunte le seguenti parole: "per l'approfondimento di pozzi esistenti,".

2. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è così sostituito:

"3. La struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, avuto riguardo alla situazione generale della risorsa e a quella particolare del giacimento, approva, sentita la C.T.R.A.E., il programma annuale entro il mese di febbraio

dell'anno successivo alla sua presentazione, disponendo le eventuali varianti."

Art. 10

Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, le parole: "e 26" sono sostituite dalle seguenti: "e 13".

Art. 11

Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, la parola: "rinnovi," è soppressa.
2. Al comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, la parola: "rinnovano," è soppressa.

Art. 12

Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

1. Il comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è così sostituito:

"2. Alla scadenza del termine della concessione, il titolare della concessione scaduta consegna il bene e le relative pertinenze alla Regione che adotta i provvedimenti di cui al comma 1 dell'art. 22. Qualora trenta giorni prima della scadenza del termine della concessione non siano state avviate le procedure di evidenza pubblica di cui all'art. 14, ovvero qualora tali procedure si protraggano oltre la scadenza medesima, il titolare della concessione può presentare domanda di differimento del termine di scadenza; tale differimento è concesso fino alla conclusione delle procedure avviate, in applicazione delle direttive di cui all'art. 14."

2. Il comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è soppresso.

3. Il comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è così sostituito:

"4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, il titolare della concessione in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020." e delle capacità di cui al comma 1 dell'art. 13, almeno sei mesi prima della scadenza della concessione, può presentare alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali domanda di rinnovo della concessione termale, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei predetti requisiti; la struttura regionale, verificata la sussistenza di entrambi i requisiti, è autorizzata a rinnovare al medesimo soggetto la concessione termale."

Art. 13

Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

1. Il comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è preceduto dal seguente comma:

"01. L'interruzione stagionale dell'attività non costituisce sospensione della coltivazione."

Art. 14

Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

1. Al comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, le parole: "al Presidente della Giunta regionale che la esercita mediante il dipartimento competente in materia di acque minerali e termali, o altra struttura regionale e l'Ulss" sono sostituite dalle seguenti: "alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali e all'azienda Ulss".

Art. 15

Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

1. Il comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è soppresso.
2. Al comma 2 dell'articolo 52 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, le parole: "*I dispositivi suddetti*" sono sostituite dalle parole: "*I dispositivi di cui alla lettera a), del comma 1 dell'articolo 17*".
3. Al comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è soppressa la parola "*telegraficamente*".

Art. 16

Inserimento dell'articolo 53 bis nella legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

1. Dopo l'articolo 53 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è inserito il seguente articolo:

*"Art. 53 bis
Clausola valutativa.*

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta gli obiettivi raggiunti. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione sull'attuazione della presente legge che fornisca, tra le altre, informazioni su:

- a) numero, localizzazione ed esiti delle attività di ricerca ed estrazione;*
- b) attività di concessione."*

Art. 17

Modifiche all'articolo 54 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

1. Al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, le parole: "*o con atto separato del Presidente della Giunta regionale*" sono soppresse.

Art. 18

Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

1. Nelle seguenti disposizioni della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, ferme restando le modifiche apportate alle stesse dalla presente legge, il riferimento alla Giunta regionale è sostituito con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali:

- a) comma 1 dell'articolo 10;
- b) comma 2 dell'articolo 11;
- c) commi 4 e 5 dell'articolo 16;
- d) lettera d) del comma 1 e commi 4 e 6 dell'articolo 17;
- e) commi 1 e 5 dell'articolo 18;
- f) commi 2 e 4 dell'articolo 21;
- g) comma 1 dell'articolo 23;
- h) comma 1 dell'articolo 24;
- i) commi 1 e 5 dell'articolo 29;
- j) comma 2 dell'articolo 30;
- k) commi 1 e 5 dell'articolo 33;
- l) comma 1 dell'articolo 34;

- m) comma 2 dell'articolo 36;
- n) comma 1 dell'articolo 37;
- o) commi 1 e 2 dell'articolo 38;
- p) commi 1 e 4 dell'articolo 39;
- q) lettera d) del comma 2 dell'articolo 40;
- r) comma 1 dell'articolo 43;
- s) comma 1 dell'articolo 47;
- t) comma 2 dell'articolo 48;
- u) comma 6 dell'articolo 50.

2. Nelle seguenti disposizioni della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, ferme restando le modifiche apportate alle stesse dalla presente legge, il riferimento al Presidente della Giunta regionale è sostituito con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali:

- a) comma 2 dell'articolo 17;
- b) commi 1 e 2 dell'articolo 22;
- c) comma 1 dell'articolo 24;
- d) comma 3 dell'articolo 28;
- e) comma 1 dell'articolo 30;
- f) commi 1 e 6 dell'articolo 32;
- g) comma 4 dell'articolo 33;
- h) comma 3 dell'articolo 37;
- i) comma 1 dell'articolo 48;
- l) comma 5 dell'articolo 50.

3. Nell'intera legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, il riferimento al dipartimento competente in materia di acque minerali e termali è sostituito con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.

Art. 19 **Disposizioni transitorie.**

1. Le disposizioni contenute nella legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, così come modificata dalla presente legge, si applicano a tutti i procedimenti in corso disciplinati dalla medesima legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40.

Art. 20 **Abrogazioni.**

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40:

- a) articolo 26;
- b) comma 5 dell'articolo 55.

Art. 21 **Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 22
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 settembre 2021

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

Art. 2 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

Art. 3 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

Art. 4 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

Art. 5 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

Art. 6 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

Art. 7 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

Art. 8 - Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

Art. 9 - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

Art. 10 - Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

Art. 11 - Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

Art. 12 - Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

Art. 13 - Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

Art. 14 - Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

Art. 15 - Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

Art. 16 - Inserimento dell'articolo 53 bis nella legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

Art. 17 - Modifiche all'articolo 54 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

Art. 18 - Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

Art. 19 - Disposizioni transitorie.

Art. 20 - Abrogazioni.

Art. 21 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 22 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 28 settembre 2021, n. 29

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 28 aprile 2021, dove ha acquisito il n. 58 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Rizzotto, Bet e Michieletto;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;
- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 9 settembre 2021;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Fabrizio Boron, e su relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatrice la consigliera Elena Ostanel, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 settembre 2021, n. 29.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Fabrizio Boron, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il presente progetto di legge propone alcune modifiche alla legge regionale n. 40/1989 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” che riguardano, in particolare le procedure di rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni. La proposta, oltre a configurare norme di semplificazione procedurale, è volta per lo più ad adeguare la disciplina regionale alle normative sopravvenute, in particolare, alla Direttiva comunitaria cd. “Bolkestein” (2006/123/CE), che prevede alcune prescrizioni in materia di tutela della concorrenza. Inoltre, per l’esercizio delle funzioni meramente gestionali in materia di acque, è stata introdotta nella legge la sostituzione degli organi politici con la struttura regionale competente nella materia delle acque minerali e termali, al fine di semplificare e snellire i procedimenti amministrativi.

Nel suo complesso l’intervento porta, comunque, a rilevare la necessità di una urgente revisione organica della materia regionale rispetto al mutato assetto della disciplina nell’ordinamento e quindi all’elaborazione di un quadro normativo completo, nuovo e innovativo che risponda alle attuali esigenze del settore.

Nella proposta sono previsti, pertanto, alcuni adeguamenti e coordinamenti con le vigenti normative, come il riferimento alla commissione tecnica per le attività estrattive (CTRAE) per l’adozione del Piano regionale delle acque minerali e termali istituita con la legge regionale 7 settembre 1982 n. 44 e ora sostituita con l’articolo 13 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il rinvio alle procedure previste dalla legge regionale n. 4 del 2016 in materia di VIA che, in caso di domanda di permesso di ricerca o domanda di concessione, si esprime anche in luogo della CTRAE (in modo da evitare un doppio passaggio consultivo come peraltro previsto dalla legge regionale in materia di cave). Mentre, sotto l’aspetto della semplificazione, vengono aggiornate e riviste le procedure per i permessi di ricerca e per le concessioni di acque minerali e termali. Al riguardo si sottolineano con riferimento al permesso di ricerca: la determinazione dell’importo delle garanzie finanziarie da presentare sulla base del costo stimato per una corretta ricomposizione dell’area, nel caso in cui la stessa non sia oggetto di successiva concessione, e dell’importo di una annualità del diritto proporzionale annuo che il titolare deve pagare; la riduzione da 30.000,00 a 3.000,00 euro del diritto proporzionale annuo che il ricercatore deve corrispondere alla Regione per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell’area del permesso per le acque minerali e di sorgente. Relativamente, invece, alle procedure per la concessione di acque minerali e termali, si evidenziano: la revisione della documentazione da allegare alla domanda; l’esplicito riferimento alle procedure e alle modalità di evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni, in sintonia con i principi comunitari di concorrenza e libertà di stabilimento; l’indicazione dell’importo delle garanzie finanziarie stimate sulla base dei costi per la corretta ricomposizione dell’area e del versamento di almeno due annualità del diritto proporzionale che dovrà essere adeguato ogni quadriennio, su base ISTAT; l’obbligo in capo al concessionario di comunicare alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali le eventuali variazioni delle cariche sociali nonché le modificazioni dello statuto entro trenta giorni dalla loro approvazione; l’acquisizione del parere della CTRAE e non della commissione consiliare competente in materia, trattandosi nelle fattispecie indicate di attività tecnica e gestionale.

Nel procedimento di rilascio di permesso di ricerca e di concessione è stato inoltre inserito il parere della gestione unica di cui all’articolo 20 della legge regionale 40/1989 qualora permesso o concessione riguardino l’area o il bacino idrominerario in cui è stata costituita la gestione unica.

La proposta prevede inoltre un criterio di premialità nel rilascio delle concessioni a fronte di un razionale utilizzo del calore derivante dall'esercizio delle concessioni termali finalizzato al recupero dell'energia termica.

Viene, poi, introdotto l'istituto del differimento del termine di scadenza della concessione, prevedendosi che al titolare che abbia presentato domanda di differimento prima della scadenza del termine della concessione possa essere accordato il differimento della scadenza della concessione fino alla conclusione delle procedure avviate in applicazione delle direttive di cui al comma 1 dell'articolo 14, ciò al fine di garantire senza soluzione di continuità l'approvvigionamento della risorsa agli stabilimenti. A fronte dell'introduzione del differimento viene poi eliminata, in conformità alla normativa europea, la possibilità del rinnovo della concessione senza l'adozione delle apposite procedure ad evidenza pubblica. Viene altresì disposto un adeguamento della normativa regionale all'articolo 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" che prevede che in determinati casi e a determinate condizioni non trovino applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 59/2010 attuativo della citata direttiva Bolkestein e possa dunque essere concesso il rinnovo.

La proposta prevede infine di ampliare l'elenco dei contenuti del programma annuale dei lavori presentato dal concessionario all'approfondimento di pozzi esistenti, in aggiunta all'apertura di nuovi pozzi, la captazione di nuove sorgenti, la somministrazione a terzi di acque minerali e termali, interventi di straordinaria manutenzione.

Gli ultimi articoli, infine, contengono, rispettivamente, le disposizioni transitorie, le abrogazioni, la clausola di neutralità finanziaria e l'indicazione relativa all'entrata in vigore della legge.

Il progetto di legge, è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 28 aprile 2021, assumendo il numero 58 tra i progetti di legge depositati nel corso dell'undicesima legislatura.

Acquisito il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali (seduta del 21 giugno 2021) e della Prima Commissione (seduta dell'8 settembre 2021), ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento, e avvalendosi, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica della Direzione Difesa del Suolo della Giunta, la Seconda Commissione nella seduta del 9 settembre 2021 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 58 e lo ha approvato a maggioranza.

Favorevoli: il Presidente Rizzotto ed i Consiglieri Cavinato, Centenaro, Sponda, Vianello e Zecchinato (Zaia Presidente), Dolfin - con delega Cestari - (Liga Veneta per Salvini Premier), Formaggio (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni), Valdegamberi (Misto), Venturini (Forza Italia - Berlusconi - Autonomia per il Veneto).

Astenuti i Consiglieri Zanoni - con delega Montanariello (Partito Democratico Veneto) - e Ostanel (Il Veneto che vogliamo).?;

- Relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatrice la consigliera Elena Ostanel, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

utilizzo questo momento di relazione per evidenziare un punto citato anche nella relazione del collega Boron: intervenire ora, dopo 32 anni, in maniera parziale, su una legge che invece necessita una revisione organica è un forte elemento di criticità.

Oltretutto la fase istruttoria di questo progetto di legge è stata molto complessa vuoi per le criticità sin da subito rilevate dal Servizio Legislativo (in particolare la già riferita necessità di una revisione organica della materia); vuoi per le numerose modifiche che sono intercorse tra la prima versione del progetto di legge e quella licenziata per la discussione in Consiglio; vuoi, infine, per la difficoltà di coordinare il tema del termalismo alle innovazioni giuridiche determinate dall'introduzione nel nostro ordinamento della direttiva Bolkestein che prevede alcune prescrizioni in materia di tutela della concorrenza.

La domanda che però sorge spontanea è: dato che la direttiva Bolkestein è in vigore già da qualche anno, cosa è stato fatto nel frattempo nella gestione di una risorsa così preziosa come quella geotermica e perché arriviamo solo oggi a fare un adeguamento normativo?

Mi sembra poi importante evidenziare come tra le modifiche intervenute in commissione alla prima versione del progetto di legge ci sia un articolo che pone la questione dell'uso energetico della risorsa termale, lo ha citato anche il collega Boron nella relazione. Ecco, con questo passaggio, si favorisce l'uso energetico di questa risorsa compatibilmente con il fatto che non possa essere né un uso prevalente, né un uso che toglie la possibilità di usarlo a scopi sanitari. Mi sembra molto importante e sono orgogliosa di poter dire che ciò sia avvenuto anche su mia proposta.

Ma la questione vera e fondamentale è che la differenza tra quell'articolo e quanto da me inizialmente proposta, ossia un emendamento all'articolo 55 bis, risiede nel fatto che oggi apriamo uno spiraglio agli altri usi ma senza una revisione organica della materia non si potrà introdurre una disciplina precisa e accurata. Certo la mancanza di una norma nazionale non è d'aiuto.

Su questo punto, dato che varie delle forze politiche presenti in questo Consiglio siedono anche al Governo, c'è un lavoro da fare perché esista la possibilità concreta che il delta di energia termica non utilizzato a scopi termali possa essere impiegato a scopi energetici per gli edifici pubblici.

Ecco perché non ho presentato né presenterò emendamenti su questo punto tuttavia, nonostante il recepimento parziale, mi preme evidenziare come sia necessario ora lavorare a monte.

Non spenderò altro tempo nello specifico sul provvedimento, perché avremo modo di discuterne articolo per articolo ma mi preme evidenziare come, al di là della questione energetica, vada altresì tenuta in considerazione la dimensione ampia del concetto di bacino termale e in particolare di quello dei Colli Euganei che ha subito ripercussioni economiche catastrofiche a causa della pandemia. Solo una decina di alberghi su ottanta sono rimasti aperti.

Allora probabilmente, oltre ad un adeguamento ordinamentale sicuramente utile e alla necessità di revisionare una norma vecchia di 32 anni, forse il ripensamento dell'uso di una risorsa - l'acqua - così importante per alcuni territori dovrebbe essere elaborato e condiviso anche con tutti gli operatori locali come albergatori, amministratori e associazioni di categoria.

E in relazione al bene "acqua" ci tengo ad esprimere il mio posizionamento, e spero condiviso anche da altri, ossia che si tratta di un bene pubblico il cui uso, qualunque esso sia, deve comunque essere a beneficio di tutti senza creare concorrenza sleale.

Ben vengano quindi le norme a salvaguardia della trasparenza previste per le concessioni ma non solo e monitoriamo affinché sia effettivamente attuata.

Chiudo qui la mia correlazione.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 40/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 4 - (Procedimento per l'approvazione del Piano).

1. Il Piano è adottato dalla Giunta regionale sentita la Commissione tecnica per le attività estrattive (C.T.R.A.E.) di cui all'art. 13 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell'attività di cava”.

2. Il Presidente della Giunta regionale provvede a darne notizia, tramite il Bollettino ufficiale della Regione, indicando le sedi in cui chiunque possa prenderne visione e, contestualmente, provvede a inviarlo al Governo, alle province, alle comunità montane e ai comuni interessati.

3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione, il Governo, le aziende, gli enti locali, le organizzazioni e le associazioni imprenditoriali e sociali nonché le gestioni uniche ove esistenti, possono far pervenire alla Giunta regionale eventuali osservazioni o proposte di modifica.

4. Entro i successivi 60 giorni, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il Piano adottato con le controdeduzioni alle proposte e osservazioni presentate e con le eventuali proposte di modifica.

5. Il Piano è approvato con delibera del Consiglio regionale.

6. Le varianti parziali, che non incidono sui criteri informativi e sulle caratteristiche essenziali del Piano, sono deliberate dalla Giunta regionale, sentiti la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive, gli enti locali interessati e la competente Commissione consiliare.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 40/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 6 - (Durata ed efficacia).

1. Il Piano e i piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali hanno durata decennale. Essi, comunque, sono soggetti a modifiche o revisioni ogni qualvolta se ne determini la necessità.

2. I comuni interessati sono tenuti a modificare i rispettivi strumenti urbanistici, in conformità ai contenuti del Piano o dei piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali, entro nove mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di approvazione.

3. Qualora i comuni non provvedano entro il termine fissato, il Presidente della provincia esercita i poteri sostitutivi, a norma del comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'art. 17 della legge regionale n. 40/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 17 - (Obblighi del concessionario).

1. Il concessionario, oltre all'osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione, è tenuto a:

a) per le acque minerali, installare, possibilmente alla sorgente o in luogo accessibile, sulla condotta di adduzione, comunque prima degli impianti di utilizzazione, misuratori automatici della temperatura, della conducibilità e dei volumi, nonché installare in posizione idonea, nell'ambito della concessione, strumentazione per la misura delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica e delle temperature di minima e di massima;

a bis) per le acque termali, installare in luogo accessibile, prima degli impianti di utilizzazione, misuratori automatici della temperatura, della portata e dei volumi, che includa la registrazione dei tempi di funzionamento;

b) inviare ogni sei mesi al dipartimento competente in materia di acque minerali e termali i risultati delle rilevazioni effettuate ai sensi della precedente lettera a);

c) far effettuare da istituti universitari o laboratori autorizzati dal Ministero della Sanità:

1) analisi batteriologiche e chimico-fisiche di controllo ogni anno per le acque minerali;

2) analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche ogni sette anni per le acque termali;

d) attenersi alle prescrizioni che venissero impartite dalla Giunta regionale per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa e per l'utilizzazione igienica, terapeutica.

2. Il Presidente della Giunta regionale può ordinare in ogni tempo l'effettuazione di analisi straordinarie.
3. omissis
4. L'esercizio delle concessioni non può essere sospeso per periodi superiori ad un anno senza autorizzazione della Giunta regionale.
5. Il concessionario è tenuto alla regolare manutenzione del bene oggetto della concessione anche durante il periodo di sospensione dell'attività.
6. I contratti di somministrazione di acque minerali o termali devono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione del programma annuale dei lavori o delle sue varianti.”.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 40/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 18 - (Programma dei lavori).
- 1. Il concessionario, entro il mese di novembre di ciascun anno, deve presentare alla Giunta regionale e, per conoscenza, ai comuni interessati il programma dei lavori per l'anno successivo.
- 2. In tale programma deve essere contenuta oltre all'eventuale richiesta per l'apertura di nuovi pozzi *per l'approfondimento di pozzi esistenti*, per la captazione di nuove sorgenti e per la somministrazione a terzi di acque minerali e termali, anche quella per ogni intervento di straordinaria manutenzione riguardante la miniera e le sue pertinenze. Devono altresì essere comunicate le eventuali variazioni dell'elenco concernente le pertinenze di cui all'articolo 16.
- 3. *La struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, avuto riguardo alla situazione generale della risorsa e a quella particolare del giacimento, approva, sentita la C.T.R.A.E., il programma annuale entro il mese di febbraio dell'anno successivo alla sua presentazione, disponendo le eventuali varianti.*
- 4. I programmi annuali, approvati e non iniziati entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, sono considerati decaduti.
- 5. Durante il corso di attuazione dei programmi annuali, qualora si verificassero situazioni di particolare emergenza, possono essere approvate dalla Giunta, entro 30 giorni dalla data di arrivo delle relative richieste, eventuali varianti ai programmi dei lavori già approvati.
- 6. L'inutile decorso dei termini di cui ai commi 3 e 5, comporta l'approvazione del programma o delle varianti.”.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'art. 23 della legge regionale n. 40/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 23 - (Nuova concessione a seguito di rinuncia o decadenza).
- 1. La Giunta regionale può procedere a nuova concessione del bene che sia stato oggetto di rinuncia o di decadenza secondo quanto disposto dagli artt. 12 e 13, anche se su di essa siano iscritte ipoteche. In tal caso deve essere posto a carico del nuovo concessionario l'obbligo della preventiva tacitazione dei creditori iscritti e l'osservanza delle altre garanzie ritenute opportune nell'interesse dei terzi.
- 2. Entro il termine perentorio di un anno dalla trascrizione del provvedimento di accettazione della rinuncia o di pronuncia della decadenza, i creditori ipotecari possono far valere i loro diritti, anche se il termine pattuito non sia scaduto, promuovendo la vendita all'asta della concessione per la quale non si sia provveduto ai termini del comma 1. In tal caso, il prezzo di aggiudicazione che sopravanza, soddisfatti i creditori ipotecari o privilegiati, spetta alla Regione.
- 3. Si applica all'aggiudicatario la disposizione contenuta nel comma 6 dell'art. 21.
- 4. Trascorso l'anno, nessuna altra azione è proponibile sulla concessione.
- 5. Parimenti, se non si presenta alcun offerente alla vendita all'asta, il bene rimane libero di ogni peso.”.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'art. 27 della legge regionale n. 40/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):
“Art. 27 - (Pubblicità dei provvedimenti).
- 1. I provvedimenti di rilascio del permesso di ricerca, della concessione, nonché le relative proroghe, [rinnovi], ampliamenti, suddivisioni e trasferimenti per atto tra vivi o «mortis causa», le dichiarazioni di cessazione della concessione, le dichiarazioni di pubblica utilità di cui all' art. 19 sono pubblicate per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
- 2. I provvedimenti che accordano, [rinnovano], ampliano, suddividono e trasferiscono per atto tra vivi o «mortis causa» la concessione e che ne pronunciano la cessazione, sono trascritti all'Ufficio della competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.”.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'art. 32 della legge regionale n. 40/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):
“Art. 32 - (Scadenza del termine).
- 1. Alla scadenza del termine o della sua proroga, il titolare di permesso deve lasciare la zona di ricerca libera da attrezzi e impianti e sistemata dal punto di vista ambientale. In difetto, provvede il Presidente della Giunta regionale addebitando le spese al titolare cessato.

2. *Alla scadenza del termine della concessione, il titolare della concessione scaduta consegna il bene e le relative pertinenze alla Regione che adotta i provvedimenti di cui al comma 1 dell'art. 22. Qualora trenta giorni prima della scadenza del termine della concessione non siano state avviate le procedure di evidenza pubblica di cui all'art. 14, ovvero qualora tali procedure si protraggano oltre la scadenza medesima, il titolare della concessione può presentare domanda di differimento del termine di scadenza; tale differimento è concesso fino alla conclusione delle procedure avviate, in applicazione delle direttive di cui all'art. 14.*

[3. In caso di scadenza del termine della concessione, il titolare che abbia presentato domanda almeno un anno prima della scadenza, ai sensi degli artt. 12 e 26, e abbia eseguito interamente il programma di coltivazione e tutti gli altri obblighi conseguenti, ha titolo al rinnovo della concessione. In caso contrario si applicano le disposizioni contenute al Capo III del Titolo II.]

4. *In deroga a quanto previsto dal comma 2, il titolare della concessione in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020." e delle capacità di cui al comma 1 dell'art. 13, almeno sei mesi prima della scadenza della concessione, può presentare alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali domanda di rinnovo della concessione termale, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei predetti requisiti; la struttura regionale, verificata la sussistenza di entrambi i requisiti, è autorizzata a rinnovare al medesimo soggetto la concessione termale.*

5. Se alla scadenza del termine la concessione sia rilasciata ad altri, la consegna del bene e relative pertinenze dall'uno all'altro concessionario deve farsi con l'intervento di un funzionario del Dipartimento competente in materia di acque minerali e termali.

6. In caso di disaccordo delle parti, il Presidente della Giunta regionale determina, con proprio decreto, l'ammontare della somma da pagarsi in corrispettivo degli oggetti destinati alla coltivazione, che possono essere separati senza pregiudizio del bene oggetto della concessione e che il nuovo concessionario intenda ritenere.

7. La somma deve essere depositata presso la Tesoreria regionale.

8. Il corrispettivo per l'uso delle pertinenze da parte del nuovo concessionario è stabilito nel provvedimento di concessione.

9. Analogamente a quanto previsto dai precedenti commi, per la consegna del bene e delle sue pertinenze, si procede anche nel caso di nuovo conferimento della concessione in seguito a decadenza o rinuncia del precedente concessionario.".

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'art. 47 della legge regionale n. 40/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 47 - (Stabilimenti ad andamento stagionale).

01. *L'interruzione stagionale dell'attività non costituisce sospensione della coltivazione.*

1. Per gli stabilimenti termali ad andamento stagionale è prescritta una visita preventiva di controllo da parte dei funzionari regionali dei dipartimenti competenti in materia di acque minerali e termali e di sanità, assistiti dall'Ulss competente per territorio. A tal fine il titolare darà comunicazione alla Giunta regionale almeno 60 giorni prima della prevista apertura.

2. Se la visita non sarà effettuata entro la data di ripresa dell'attività, l'interessato può procedere ugualmente all'apertura dello stabilimento.".

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'art. 49 della legge regionale n. 40/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 49 - (Vigilanza).

1. La vigilanza sul rispetto della presente legge, nonché delle prescrizioni contenute nei permessi di ricerca, nelle concessioni e nelle autorizzazioni spetta *alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali e all'azienda Ulss territorialmente competente per i controlli igienico-sanitari.*"

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'art. 52 della legge regionale n. 40/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

"Art. 52 - (Installazione di apparecchiature di misura)

[1. I titolari di concessione attualmente in esercizio hanno l'obbligo di presentare - entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge - alla Giunta regionale i progetti relativi al posizionamento e installazione degli strumenti di misurazione di cui alla lettera a) dell' art. 17 e di procedere alla loro definitiva messa in opera entro 180 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'approvazione da parte della Giunta regionale, dei progetti medesimi.]

2. *I dispositivi di cui alla lettera a), del comma 1 dell'articolo 17* devono essere costantemente tenuti in efficienza, essere situati in posizioni facilmente accessibili e il loro controllo sempre effettuabile su semplice richiesta verbale dei funzionari incaricati del controllo.

3. Tutti i pozzi o le sorgenti attivi esistenti nell'ambito di una medesima concessione mineraria dovranno essere collegati a uno o più misuratori automatici dei volumi (contatori); questi ultimi dovranno essere in numero almeno pari al numero degli stabilimenti alimentati.

4. Al fine del puntuale controllo dell'uso della risorsa, i titolari di concessioni minerarie dovranno in qualsiasi momento adeguarsi alle specificazioni tecniche relative alle modalità di controllo dell'emungimento che saranno deliberate dalla Giunta regionale.

5. Nel caso si rendessero necessari, per guasto o difettoso funzionamento, interventi urgenti sugli strumenti di misurazione di cui alla lettera a) dell'art. 17, il concessionario è tenuto a notificarli [telegraficamente] al Dipartimento regionale competente in materia di acque minerali e termali e a effettuarli in conformità a quanto segnalato, salvo il caso che lo stesso Dipartimento non disponga diversamente entro 24 ore dalla notificazione.".

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'art. 54 della legge regionale n. 40/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

“Art. 54 - (Spese d'istruttoria).

1. Le spese per l'istruttoria delle domande di autorizzazione, concessione o permesso di ricerca o per qualsiasi altro intervento della Regione nell'interesse del privato sono a carico del richiedente e vengono determinate dalla stessa autorità all'atto del rilascio del provvedimento richiesto [o con atto separato del Presidente della Giunta regionale], sulla base dei criteri generali fissati da apposita deliberazione della Giunta regionale.”.

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'art. 55 della legge regionale n. 40/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

“Art. 55 - (Norme transitorie).

1. La Giunta regionale può rilasciare, su richiesta degli interessati, autorizzazioni provvisorie per l'esercizio delle attività di cui all' art. 39, in attesa dell'emanazione da parte del Ministero della sanità del riconoscimento di cui al comma 2 dell'art. 38.

2. Coloro che esercitano le attività di cui al comma 1 dell'art. 39, devono presentare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge copia delle autorizzazioni previste nel Titolo III e, qualora non ne siano in possesso, entro lo stesso termine devono presentare apposita domanda, ai sensi dell' art. 38, per il rilascio della prescritta autorizzazione.

3. Fino all'approvazione dei piani per l'utilizzazione delle acque minerali o termali, di cui all' art. 5, resta in vigore Piano di utilizzazione della risorsa termale (P.U.R.T.), approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 1111 del 23 aprile 1980 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Eventuali modifiche al provvedimento n. 1111 del 23 aprile 1980 che intervengano dopo l'approvazione della presente legge e prima del piano di area corrispondente, saranno approvate con apposito provvedimento del Consiglio regionale.

[5. Fino alla approvazione dei piani di area di cui all'art. 5 i nuovi permessi di ricerca o le nuove concessioni sono rilasciate dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.”].

4. Struttura di riferimento

Direzione difesa del suolo e della costa